

Prot. Fed. 59/14

Alessandria, 28 luglio 2014

Alle Pubbliche Amministrazioni del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta Ai RUP

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Novara, Vercelli, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola Alle Comunità Montane Ai segretari comunali -loro sedi-

A tutti gli iscritti

OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014: agli architetti la competenza esclusiva sui beni storico-architettonici.
- nota esplicativa/operativa.

La sentenza n. 21 del 9 gennaio 2014 del Consiglio di Stato afferma in via finalmente definitiva, dopo un lunghissimo e controverso iter, le competenze esclusive degli architetti in tema di progettazione e direzione lavori su immobili di interesse storico e artistico.

Questi beni, come da anni affermato dalla categoria, sono stati infatti riconosciuti dalla sentenza di spettanza dei soli architetti in virtù di "scelte culturali connesse alla maggior preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento ..." non dimenticando peraltro la specifica preparazione nel campo della storia dell'architettura.

Eventuali ulteriori figure professionali, quella dell'ingegnere per esempio, non vengono escluse e possono naturalmente partecipare al processo progettuale limitandosi però alla sola parte cosiddetta "tecnica" rimanendo in ogni caso preclusa la progettazione architettonica (e la conseguente relativa Direzione Lavori) sui beni aventi tali caratteristiche.

E ciò è quanto si affermava sin dall'origine ovvero nel R.D. 2537/'25, all'art. 52.

Ciò sta a significare in pratica che agli ingegneri spetta, ad esempio - in via non riservata ed esclusiva - il progetto della parte strutturale, il consolidamento, la progettazione impiantistica.

Infatti co-firmare un progetto architettonico, ovvero firmare congiuntamente 'alla pari' - ad esempio un architetto e un ingegnere - comporta in senso giuridico la co-titolarità della ideazione architettonica e progettuale: conseguentemente anche la paternità del progetto, ai sensi delle vigenti norme che regolano il diritto d'autore, risulterebbe appartenere ad entrambe le figure.





Ai sensi di legge invece, oggi ribadito all'interno della sentenza, ciò è invece precluso.

È necessario quindi indicare chiaramente in tutti gli atti e elaborati progettuali l'apporto di ciascun professionista coinvolto in modo tale da evidenziare le rispettive competenze e mansioni (ad esempio: arch. Mario Rossi, progetto architettonico - ing. Giovanni Bianchi, progettazione strutturale e opere di consolidamento).

La piena titolarità del progetto architettonico non può quindi in definitiva che appartenere alla figura dell'architetto mentre nel contempo, chiarezza e correttezza vuole che venga specificato il preciso apporto conferito nello svolgimento dell'incarico negli atti ed elaborati progettuali.

L'art. 3 - commi 3 e 4 - delle vigenti norme deontologiche vieta al professionista architetto l'abbinamento della propria firma con quella di altri tecnici non abilitati per legge a svolgere identiche mansioni progettuali così come non è ammesso rendere possibile, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'esercizio abusivo della professione. In tal modo si configurerebbe infatti un progetto firmato congiuntamente da almeno una figura non avente titolo per farlo con inevitabili conseguente di varia natura.

Ciò è particolarmente importante sottolinearlo sia per quanti svolgono l'esercizio professionale in qualità di progettisti liberi professionisti sia in quanto tecnici in servizio presso e per conto di Pubbliche Amministrazioni, incluse le Soprintendenze, o comunque coinvolti in qualsivoglia commissione come quella Edilizia e le Commissioni Locali per il Paesaggio.

I tecnici che cureranno l'istruttoria delle pratiche e quanti partecipano a vari organi e commissioni sono pertanto tenuti ad uniformare il loro comportamento in questo senso e a segnalare all'Ordine competente le eventuali violazioni.

La Federazione Interregionale intende pertanto chiarire, con la presente, in via preventiva il corretto comportamento da tenere nell'esercizio dei rispettivi ruoli confidando nell'attenzione che ognuno vorrà porre nel rispetto delle norme.

La stessa Federazione e gli Ordini territoriali nel loro istituzionale compito di monitoraggio e vigilanza interverranno nelle sedi opportune per il rigoroso rispetto della citata sentenza.

Cordiali saluti.

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola arch. Pier Luigi Benato

Il Presidente della Federazione Interregionale degli ordini degli architetti PPC del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta

arch, Giann/Cavallere